



COMUNE DI FORINO

Provincia di Avellino

— ^{AAA} —

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 24.04.2014)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento è elaborato in esecuzione della disciplina dettata dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

1 - Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

2 - Linee guida ANAC di attuazione del nuovo Codice degli Appalti, ad oggetto "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

3 - Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".

4 - Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31.12.2012 n. 247".

5 - Decreto Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

- I. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del comune di Forino degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
- II. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
- III. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali disciplinati dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

ART. 2

Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune

- I. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Area Amministrativa, secondo le modalità di seguito descritte.
- II. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale -Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E- CONTENZIOSO TRIBUTARIO

- III. L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.
- IV. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Amministrativo, di Avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e comunicato al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati della provincia di Avellino
- V. Il suddetto elenco sarà soggetto a costante aggiornamento annuale.
- VI. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
- VII. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, Il comune in sede di deliberazione di costituzione in giudizio, ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per cause di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

- IX. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

ART. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

- I. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti :
- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - Essere in regola con i versamenti previdenziali
 - Godimento dei diritti civili e politici;
 - Capacità a contrarre con la P.A.
 - Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - Assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 06 novembre 2012 – “**Legge anticorruzione**”, (non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente)
 - Assenza di incompatibilità ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 39/2013 (non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Forino (AV) che conferisce l'incarico né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Forino)
 - Iscrizione all'Albo professionale da almeno 2 (due) anni;
 - Esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro e Diritto Tributario da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale indicando di avere svolto incarico di difesa in almeno n. 2 cause negli ultimi tre anni nella materia oggetto della sezione cui si intende partecipare .
- II. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di Forino.
- III. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.
- IV. Per le vertenze innanzi alle Giurisdizioni Superiori è necessario il requisito dell'iscrizione al relativo Albo Speciale, oggetto di specifica indicazione nello schema tipo di domanda allegato all'avviso pubblico.
- V. La domanda di iscrizione nell'elenco dovrà contenere l'espressa indicazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento e relativo allegato, e l'indicazione delle Sezioni, massimo 2, in cui si desidera essere iscritti.

ART. 4

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

- I. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale, nella quale sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente, previa eventuale relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, con propria determinazione, individua motivandone la scelta il professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale anche in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.
- II. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:
 - Specializzazioni ed esperienze;
 - Foro di competenza della causa da affidare;
 - Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;
 - Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente.
- III. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.
- IV. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.
- V. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.
- VI. Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado, fatta salva diversa decisione giustificata da specifici motivi di opportunità o insoddisfazione del Comune di Forino, allo stesso modo nel caso di giudizi tra loro connessi in relazione ai fatti o agli atti oggetto di controversia.

ART. 5

Convenzione regolante l'incarico

I. A seguito del conferimento dell'incarico, il professionista prescelto dovrà sottoscrivere la convenzione regolante l'incarico, il cui schema è quello vigente approvato con atto di Giunta comunale n.133 del 4.11.2014, al quale si rinvia integralmente e che risulta allegato al presente atto.

II. In ogni caso il professionista è tenuto

- a) Ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- b) Alla stretta osservanza del codice deontologico;
- c) Ad aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
- d) Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
- e) Rendere obbligatoriamente parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.
- f) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

ART. 6
Corrispettivo N1

- I. Il compenso professionale viene determinato con riferimento alla tipologia di contenzioso secondo quanto stabilito con la delibera n.133 del 4.11.2014 nello schema di convenzione approvato, come risulta dalla estrapolata tabella che viene allegata al presente Regolamento
- II. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, fermo restando quanto statuito in merito nella citata convenzione, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
- III. Per eventuali casi non specificati e non riconducibili per analogia a quanto regolamentato, il compenso sarà determinato secondo i valori di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento, dai parametri forensi di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55, o di quelli che successivamente entreranno in vigore, ridotti del 50% dopo il primo.

ART. 7
Cancellazione dall'elenco

- I. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
 - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

ART. 8
Registro

- I. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata all'Area Amministrativa- Servizio Affari Legali e Contenzioso.

ART. 9
Pubblicità

- I. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della P.A.
- II. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile dell'Area Amministrativa, sul sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e successivo Dlgs 97/2016, e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (sistema PERLA PA).
- III. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge di cui al Dlgs 196/2003.

ART. 10
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, al Codice di deontologia forense e alle disposizioni comunali in materia.

ALLEGATO - Tabella di determinazione delle competenze professionali stabilite con delibera di giunta comunale n. 133 del 4.11.2014